

1 marzo 2017



FASCICOLO DEL FABBRICATO

La struttura del fascicolo del fabbricato spiegata dai periti

www.ingegneri.info 28/02/2017

Fascicolo del fabbricato, una guida

www.qualenergia.it del 28/02/2017

PROFESSIONI

Professioni, cancellata la sussidiarietà nel Jobs act degli autonomi

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 1/03/2017

TERREMOTO

Terremoto/1. Cantone: ok al nuovo decreto ma assicurare la rotazione degli incarichi ai professionisti

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 1/03/2017

Terremoto centro-Italia: Dall'Anac OK sul nuovo decreto ma con rotazione degli incarichi

www.lavoripubblici.it del 1/03/2017

Sismabonus, firmato il Dm attuativo: ok da oggi allo sgravio fino all'85%

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 1/03/2017

CODICE DEI CONTRATTI

Correttivo appalti, gare entro un anno per salvare i vecchi progetti definitivi

www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com del 1/03/2017

AGEVOLAZIONI FISCALI

Il superammortamento non <<contamina>> il bilancio

Il Sole 24 Ore pag. 14 del 1/03/2017

RISPARMIO ENERGETICO

Conto Termico, come accedere all'iter veloce per i prodotti del Catalogo GSE

www.edilportale.com del 1/03/2017

IMPIANTI TERMICI

L'installazione sicura degli impianti termici nel condominio

www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com del 1/03/2017

PREVIDENZA

Cumulo, l'Inps apre alle Casse l'accesso al casellario

Il Sole 24 Ore pag. 38 del 1/03/2017

La struttura del fascicolo del fabbricato spiegata dai periti

Le nuove linee guida sul fascicolo del fabbricato mostrano come è strutturato e quali sono i suoi scopi primari. Un estratto dal documento elaborato dai periti industriali

Redazione 24 febbraio 2017



L'articolo che pubblichiamo di seguito è un estratto di “Il fascicolo del fabbricato. Per una cultura della prevenzione e della sicurezza integrata”, le nuove linee guida pubblicate dal Consiglio nazionale dei periti industriali e periti industriali laureati dedicate al tema del “fascicolo del fabbricato”, un aspetto sulla cui importanza [i periti insistono da molti anni](#).

Le linee guida sono disponibili gratuitamente in forma completa a questo [link](#).

Che cos'è il fascicolo del fabbricato?

Il Fascicolo del fabbricato è un documento tecnico, dinamico, nel quale sono contenute tutte le informazioni relative allo stato di agibilità e di sicurezza di un immobile, sotto il profilo della stabilità, dell'impiantistica, della manutenzione. Queste caratteristiche permettono di avere un quadro conoscitivo completo sullo stato di fatto di un immobile e sui precedenti interventi.

Con il Fascicolo è, quindi, possibile individuare l'unità immobiliare, verificarne la legittimità edilizia-urbanistica, comprenderne lo stato di conservazione, e programmare di conseguenza tutti gli eventuali interventi necessari per mantenere efficiente l'immobile in tutte le sue componenti. Inoltre il Fascicolo, debitamente aggiornato, è presupposto per il rilascio di autorizzazioni o certificazioni di competenza comunale relative all'intero fabbricato ma anche a singole parti dello stesso. Per come è strutturato il Fascicolo consente anche all'Amministrazione Pubblica di avere un quadro generale e preciso sullo stato e la qualità dei fabbricati presenti sul territorio, e agli utenti (cittadini e proprietari) di avere a disposizione uno strumento sempre aggiornato sulle reali condizioni dell'unità immobiliare, nelle dotazioni e qualità di tutte le componenti. Il fascicolo del fabbricato, quindi, per fornire sia indicazioni descrittive qualitative che quantitative, deve essere strutturato in modo tale da raccogliere dati di varia natura e restituire informazioni di sintesi.

Perché un «Fascicolo» per il fabbricato?

A chi può interessare la realizzazione di un Fascicolo per i fabbricati? La conoscenza delle caratteristiche di un edificio è di sicuro interesse per tutti gli operatori del comparto edilizio, sia dal punto di vista del controllo della sicurezza, e quindi del corretto uso e manutenzione di un bene immobiliare, sia ai fini di una valutazione tecnica ed economica. Un bene immobiliare, infatti, nuovo o datato che sia, deve essere conosciuto per lo meno nelle sue caratteristiche peculiari in modo da garantire:

- la conservazione, l'aggiornamento e la trasmissione (in caso di passaggio di proprietà) della documentazione «di progetto», cioè dei documenti che segnalino le eventuali variazioni apportate nel corso del tempo in particolare a componenti strutturali o impiantistici;
- il controllo del corretto uso da parte di proprietari ed utilizzatori, in modo da evitare usi impropri che possano danneggiare o variare il comportamento dell'edificio o di sue parti;
- la verifica del corretto mantenimento nel corso del tempo di singole parti/componenti e dell'edificio nel suo insieme, al fine di mantenere o migliorare le prestazioni, la sicurezza d'uso e, di conseguenza il valore economico dell'immobile;
- la disponibilità immediata, a costi limitati, di dati ed informazioni sullo stato di fatto e la «composizione» dell'edificio e delle sue parti, qualora interessate a controlli e verifiche a seguito di incidenti o a scopo conoscitivo, preventivamente ad interventi manutentivi o di recupero;
- la certificazione di un'efficienza documentale e tecnica dell'edificio e delle sue parti nel corso del tempo e delle variazioni in cui può incorrere un immobile.

Com'è strutturato il fascicolo del fabbricato?

Il Fascicolo contiene tutte le informazioni utili e indispensabili per diversi livelli di conoscenza: progettuali, strutturali, geologici, sismici, impiantistici e in materia di sicurezza.

In particolare restituisce informazioni di sintesi nei seguenti ambiti:

- dati anagrafici in relazione alla localizzazione del bene nel territorio, alla scheda catastale, alle dimensioni del bene (superfici, volumi, n° appartamenti, vani scala, ..), eventuali riferimenti a valori immobiliari, a finanziamenti in atto, ammortamento, costi di gestione;
- dati tecno-tipologici, sulla base di una descrizione delle caratteristiche costruttive di un edificio e delle sue parti, con indicazione delle quantità di parti d'opera, in fase d'uso del bene (questa parte del documento deve essere aggiornata con informazioni sull'evoluzione delle condizioni dell'edificio e delle sue parti, oltre che mantenere memoria di interventi significativi su elementi importanti (ad esempio parti strutturali));
- dati su materiali e componenti utilizzati nell'edificio in modo tale da poterne valutare il comportamento nel corso del tempo;
- dati su tutti i cambiamenti e sulle modifiche significative per l'intero edificio o per alcune delle sue parti, siano essi di tipo manutentivo (interventi su elementi strutturali, impiantistici) o anche amministrativo (variazione destinazione d'uso) che possono essere la causa di variazioni nelle regole d'uso del bene, da mantenere evidenziate in una specifica tabella di sintesi. Per ciascuno di questi ambiti è possibile fare riferimento ai documenti prodotti nella fase di realizzazione così come nei successivi interventi di modifica eseguiti, in molti casi certificativi della legalità e del corretto e buon esito degli stessi.



Fascicolo del fabbricato, una guida

Una guida sul Fascicolo del fabbricato a cura del CNPI: i compiti che il Fascicolo è chiamato ad assolvere, i soggetti coinvolti, cosa vi si trova e come va letto.

Redazione QualEnergia.it

“È pensabile acquistare un frigorifero senza il relativo libretto di uso e garanzia? No. Però si continuano a comprare le abitazioni senza sapere nulla di cosa c'è dentro, di quale sia lo stato degli impianti o di cosa sono fatti i muri.”

La domanda provocatoria arriva dal **CNPI**, il consiglio nazionale dei periti industriali, che proprio per far fronte a questa asimmetria ha pubblicato la **nuova guida** “*Il fascicolo del fabbricato. Per una cultura della prevenzione e della sicurezza integrata*” (in allegato in basso).

La guida, realizzata dalla commissione Fascicolo del fabbricato istituita all'interno del Consiglio, punta a sensibilizzare l'opinione pubblica sull'opportunità di dotarsi di **uno strumento fondamentale** per una corretta e programmata opera di prevenzione e di manutenzione, nel tempo, di tutti i fabbricati.

Il testo contiene, quindi, una breve descrizione del Fascicolo del fabbricato, dei compiti a cui è chiamato ad assolvere, e del suo ruolo determinante ai fini della prevenzione e perciò della sicurezza.

La guida (pdf)

Redazione QualEnergia.it

URL di origine (Salvata il 28/02/2017 - 11:28): <http://www.qualenergia.it/articoli/20170222-una-guida-sul-fascicolo-del-fabbricato->

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

01 Mar 2017

Professioni, cancellata la sussidiarietà nel Jobs act degli autonomi

Giuseppe Latour

Stop alla sussidiarietà. Arrivano brutte notizie per gli ingegneri da Montecitorio, dove la commissione Lavoro sta esaminando il Jobs act degli autonomi. Uno dei passaggi chiave del Ddl delega, sollecitato a più riprese proprio dal Consiglio nazionale degli ingegneri, è stato stralciato da un emendamento firmato dal Partito democratico: tra gli obiettivi del disegno di legge, allora, non c'è più la deflazione del lavoro degli uffici pubblici attraverso il trasferimento di competenze alle partite Iva. Una norma che, in prospettiva, faceva riferimento a un'altra riforma chiesta ormai da anni: il fascicolo di fabbricato.

Questo elemento, tra i principi chiave della delega, era inserito all'articolo 5. Qui si parlava del riconoscimento «del ruolo sussidiario delle professioni ordinistiche, demandando agli iscritti l'assolvimento di compiti e funzioni finalizzati alla deflazione del contenzioso giudiziario e a introdurre semplificazioni in materia di certificazione dell'adeguatezza dei fabbricati alle norme di sicurezza ed energetiche, anche attraverso l'istituzione del fascicolo del fabbricato».

Si tratta di un punto che, nella parte relativa all'adeguatezza dei fabbricati, fa esplicitamente richiamo a una battaglia storica del Consiglio nazionale degli ingegneri e del suo presidente Armando Zambrano. Per ridurre il carico amministrativo degli uffici, il Cni aveva chiesto al Governo di ricevere una delega a svolgere alcune attività tipicamente proprie della pubblica amministrazione. Questa sussidiarietà da un lato avrebbe alleggerito la Pa e, dall'altro, avrebbe dato un ruolo più significativo ai professionisti, aprendogli nuovi spazi di mercato.

Adesso tutto questo passaggio è stato cancellato. La commissione Lavoro della Camera ha, infatti, approvato un emendamento che, rispetto al testo licenziato dal Senato, stralcia completamente questo comma dell'articolo 5. In pratica, il tema della sussidiarietà esce definitivamente dai radar del Jobs act degli autonomi. Ma non solo: questa modifica guardava chiaramente al tema del fascicolo del fabbricato, chiesto a più riprese dai professionisti. Anche in questo caso bisognerà aspettare tempi migliori.

Nella norma, comunque, resta un riferimento più blando, sempre all'articolo 5 del Ddl. Andranno, infatti, individuati gli atti delle amministrazioni pubbliche «che possono essere rimessi anche alle professioni ordinistiche in relazione al carattere di terzietà di queste». Anche se, sul punto, la commissione Lavoro ha introdotto un'importante limitazione. I decreti delegati, infatti, dovranno elencare le circostanze «che possano determinare condizioni di conflitto di interesse nell'esercizio delle funzioni rimesse ai professionisti».

La delega agli autonomi, oltre a essere più limitata, non sarà più in bianco.

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

01 Mar 2017

Terremoto/1. Cantone: ok al nuovo decreto ma assicurare la rotazione degli incarichi ai professionisti

Massimo Frontera

No alla richiesta di ammorbidire le norme sull'incompatibilità del rapporto tra direttore lavori e impresa per gli interventi di ricostruzione privata post terremoto. No ad allentare le regole sull'iscrizione delle imprese all'Anagrafe unica del ministero dell'Interno, che anzi andrebbe potenziata per consentire i controlli. Sì a norme che favoriscano la rotazione dei professionisti per i piccoli incarichi, in particolare per la microzonazione sismica. Sì anche alle numerose deroghe al codice appalti previste per la fase dell'emergenza. Sì, infine, anche all'utilizzo dell'appalto integrato (progettazione e realizzazione) per realizzare il piano scuole del Commissario Vasco Errani, a patto però che resti una eccezione, motivata per consentire la ripresa del prossimo anno scolastico.

Queste in sintesi le valutazioni sul decreto terremoto in fase di conversione in legge alla Camera espresse dal presidente dell'Autorità Anticorruzione, Raffaele Cantone, nell'audizione di ieri presso la Commissione Ambiente di Montecitorio, nell'ambito della discussione e conversione in legge del decreto n.8/2017 con le ulteriori misure post sisma.

Mantenere separazione tra direttore lavori e impresa

Il giudizio complessivo sul testo è «ampiamente positivo», anche se Cantone ha espresso forti perplessità su alcune richieste - avanzate dai rappresentanti dell'Associazione nazionale dei costruttori e riportate in Commissione da un parlamentare - per attenuare la rigidità della norma tesa a evitare contatti e interessenze di vario tipo tra il direttore dei lavori e l'impresa esecutrice. «La ricostruzione privata viene pagata dallo Stato e il direttore dei lavori svolge la funzione di garanzia sul controllo dell'esecuzione», ha precisato Raffaele Cantone. «Se il direttore dei lavori è un progettista utilizzato sistematicamente dall'impresa, che garanzia può dare della correttezza della conduzione dei lavori?», si chiede il presidente dell'Anticorruzione. Che aggiunge: «io non credo che si possa abbassare l'asticella perché quella norma evita anche che sia il direttore dei lavori a scegliere le imprese. È anche una questione di restrizione della concorrenza, per evitare che i professionisti portino sempre le stesse imprese e chiudano il mercato».

Potenziare la struttura Antimafia del Viminale

Secco no anche a norme che possano allargare le maglie dei controlli antimafia, per esempio consentendo un travaso di imprese dagli albi comunali e regionali agli elenchi delle prefetture o della struttura di missione del ministero dell'Interno. D'accordo invece a favorire il potenziamento dell'Anagrafe antimafia. «C'è un emendamento del ministero dell'Interno sui fondi per la struttura di missione - ha riferito Cantone -. Credo che la struttura stia svolgendo un ruolo centrale: essenziale per evitare le infiltrazioni mafiosi. Ed è fondamentale che possa

avere la capacità di svolgere i controlli direttamente, utilizzando le forze di polizia, per garantire che il tasso di infiltrazione sia il più basso possibile».

Regolamentare la rotazione per gli incarichi dei progettisti

Secondo Cantone il testo si può migliorare con norme per favorire e meglio precisare la rotazione dei piccoli incarichi, in particolare per l'effettuazione degli studi di microzonazione sismica, che vengono affidati a trattativa privata sotto i 40mila euro di importo.

I Comuni non hanno finora utilizzato le deroghe al codice concesse per l'emergenza

Infine, sulle deroghe al codice, Cantone distingue nettamente la fase dell'emergenza da quella della ricostruzione. Le deroghe sono giustificate nella fase emergenziale, in cui peraltro, ha sottolineato Cantone, «le deroghe, già previste dal precedente decreto, non sono state utilizzate dagli enti locali».

No invece alle deroghe al codice nella fase della ricostruzione, con l'unica eccezione dell'appalto integrato per le 21 scuole per piano commissariale. «L'appalto integrato è la parte che ci piace di meno perché crediamo che ha fatto molto bene il codice a escluderlo. Ma con questa esigenza di tempi brevi, questa deroga ha un senso, limitato a questo obiettivo». Cioè la realizzazione delle scuole in tempo per l'anno scolastico 2017-2018.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

NORMATIVA

Terremoto centro-Italia: Dall'Anac OK sul nuovo decreto ma con rotazione degli incarichi

01/03/2017



Il Presidente dell'Anac, **Raffaele Cantone**, è intervenuto ieri 28 febbraio presso la **Commissione Ambiente della Camera dei Deputati**, nell'ambito dell'esame del **disegno di legge n. 4286** recante *"Conversione in legge del decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8, recante nuovi interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e del 2017"*.

Il Presidente Cantone ha espresso un giudizio *"ampiamente positivo"* nonostante si tratti di interventi *"caratterizzati dalla logica dell'emergenza"*. E in particolare vanno *"nella giusta direzione"* le norme sugli appaltatori, che garantiscono comunque dal rischio di infiltrazioni da parte della criminalità organizzata.

Sul **problema dell'appalto integrato** come deroga al nuovo Codice dei contratti, nel corso dell'audizione, Cantone ha precisato che con le norme introdotte con l'articolo 5 del decreto legge in argomento il legislatore ha deciso di reintrodurre il ricorso all'appalto integrato, ossia all'affidamento congiunto della progettazione esecutiva e della realizzazione degli interventi, in deroga a quanto prevede il Codice dei contratti pubblici all'art. 59 ma tale deroga è giustificata per il fatto stesso di dover assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative.

Per quanto concerne le **attività di progettazione** un secco “no” alla richiesta, nel caso di interventi di ricostruzione privata, di ammorbidire le norme sull'incompatibilità del rapporto tra direttore lavori e impresa. Cantone, in pratica, ha espresso forti perplessità sulla richiesta - avanzate dall'**Ance** - sulla necessità di una riflessione in merito alla norma prevista all'articolo 34 comma 4 del DL 189/2016 che che , stabilisce che *“il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti diretti di natura professionale, commerciale o di collaborazione, comunque denominati, con l'impresa affidataria dei lavori né rapporti di parentela con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa”*. Per l'Ance, tale previsione costituisce un elemento di forte preoccupazione perché, in contesti territorialmente circoscritti come quelli colpiti dal terremoto, rischia di penalizzare le imprese locali mentre il parere contrario del Presidente Cantone è giustificato dal fatto che *“La ricostruzione privata viene pagata dallo Stato e il direttore dei lavori svolge la funzione di garanzia sul controllo dell'esecuzione. Se il direttore dei lavori è un progettista utilizzato sistematicamente dall'impresa, che garanzia può dare della correttezza della conduzione dei lavori?”*, si chiede il presidente dell'Anticorruzione.

Un “sì”, invece, alle norme che favoriscano la **rotazione dei professionisti per i piccoli incarichi, in particolare per la microzonazione sismica** confermando che, tenuto conto dell'urgenza con la quale è necessario provvedere alle opere per la ricostruzione, ritiene opportuno prevedere la possibilità di affidare gli incarichi di progettazione per importi inferiori alle soglie comunitarie con una procedura negoziata che comunque garantisca un seppur minimo confronto concorrenziale fra cinque professionisti iscritti nell'elenco di cui al citato art. 34 ed ha, anche, aggiunto che *“Si potrebbe valutare di inserire un riferimento esplicito al rispetto del criterio di rotazione degli inviti, in coerenza con la previsione di cui all'art. 36, co. 2, lettere b) e c) del nuovo Codice dei contratti.*

Per ultimo, a proposito poi dell'utilizzo dei fondi per la struttura di missione, Cantone ha sottolineato il ruolo *“centrale e indispensabile per evitare le infiltrazioni mafiose”* della struttura stessa, che deve svolgere *“controlli diretti utilizzando le forze di polizia”* aggiungendo che soltanto così *“può garantire che il tasso di infiltrazioni sia il minore possibile”*.

A cura di **Redazione LavoriPubblici.it**

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

01 Mar 2017

Sismabonus, firmato il Dm attuativo: ok da oggi allo sgravio fino all'85%

Giuseppe Latour

Il sismabonus si mette in movimento nei tempi previsti dalla legge di Bilancio 2017. Il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio ha firmato ieri a Roma il decreto che completa il percorso avviato dalla manovra, dopo il decisivo passaggio in Consiglio superiore dei lavori pubblici. Il pacchetto, composto da un decreto, da una linea guida e da un modello di asseverazione, ha una conseguenza pratica strategica: attiva da oggi il nuovo sconto fiscale per la messa in sicurezza degli edifici, fino a un massimo dell'85 per cento. L'impatto previsto è di oltre un miliardo l'anno. «Diamo così il via alla stagione della prevenzione», spiega Delrio. Mentre per il presidente della commissione Ambiente della Camera, Ermete Realacci «il bonus avvia un cambio di passo sull'antisismica».

Il nuovo sistema, già stabilizzato fino al 2021, ruota attorno alle classi di rischio: saranno otto, dalla A+ fino alla G (la peggiore). «Le linee guida rappresentano un cambio culturale nella prevenzione e consentono di tenere conto, con un unico paramentro, sia della sicurezza per la vita che degli aspetti economici», spiega il presidente del Consiglio superiore dei lavori pubblici, Massimo Sessa. Per accedere allo sconto fiscale, il proprietario di un immobile in zona di rischio 1, 2 o 3 (quasi tutto il territorio italiano) dovrà incaricare un professionista di valutare la situazione esistente e di stimare la classe di rischio.

Il professionista dovrà, poi, progettare un intervento di messa in sicurezza, stimando il miglioramento possibile. Poi, dovrà asseverare i nuovi valori di rischio, ottenuti grazie agli interventi. A seconda dell'incremento conseguito, sarà possibile ottenere uno sconto fiscale: senza variazioni di classe ci si ferma al 50%, con il miglioramento di una classe si arriva al 70%, mentre con un doppio salto si sale fino all'80%, considerando un ammontare massimo di spesa pari a 96mila euro l'anno per ogni unità immobiliare. Per le parti comuni dei condomini ci sarà uno sconto extra pari al 5 per cento. Si arriva, così, al tetto massimo dell'85 per cento. Tutte le detrazioni potranno essere spalmate in cinque anni.

A disposizione dei professionisti ci saranno due metodi per determinare la classe. Il primo è quello chiamato "convenzionale", che sarà applicabile a ogni tipologia di costruzione e sarà basato sull'applicazione dei metodi previsti dalle Norme tecniche per le costruzioni. Il secondo metodo sarà semplificato e rappresenta una grande novità. La valutazione sarà realizzata in maniera rapida e a costi contenuti. La corsia preferenziale, però, avrà un perimetro limitato: sarà confinata agli interventi di rafforzamento locale, come l'installazione di catene in acciaio. Si tratta di un metodo pensato per i piccoli interventi di rammendo, da utilizzare principalmente su edifici in muratura. Le agevolazioni riguardano prime e seconde case, ma anche i capannoni, per i quali è prevista una procedura agevolata. Questo nuovo strumento, per Delrio, darà il via a una stagione di forte impatto per il paese: «I cittadini avranno finalmente a disposizione uno

strumento per ottenere la riduzione del rischio sismico.

Si concretizza così il progetto di Casa Italia, che punta alla prevenzione e alla cura del nostro territorio». La speranza - prosegue il ministro - è che «ci sia la stessa diffusione dell'ecobonus. Per agevolare tutti abbiamo messo a punto un bonus rafforzato e una procedura semplificata per i professionisti. Ci aspettiamo un impatto da oltre un miliardo». La novità viene accolta con soddisfazione anche da Ermete Realacci: «Con il sismabonus abbiamo finalmente uno strumento per passare dalle parole ai fatti». Quella appena licenziata dal Mit è «una misura di grande importanza, fortemente voluta da me e dalla commissione Ambiente per garantire maggiore sicurezza ai cittadini, ridare valore al patrimonio immobiliare e rilanciare l'economia a partire da una nuova edilizia che punti su innovazione e qualità».



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

01 Mar 2017

Correttivo appalti, gare entro un anno per salvare i vecchi progetti definitivi

Mauro Salerno

Sale a quota cento articoli (erano 84) e guadagna qualche altra decina di correzioni, rispetto alle 245 della prima versione, il testo del decreto correttivo della riforma appalti uscito dalla fase di consultazione degli operatori. La nuova bozza è frutto del lavoro condotto nelle ultime ore per inserire nel provvedimento, approvato «salvo intese» dal Consiglio dei ministri di giovedì scorso, le proposte arrivate dal mercato e dagli altri ministeri coinvolti (a partire dall'Economia). Un passaggio che ha arricchito di diverse novità il testo anche se l'impianto complessivo viene sostanzialmente confermato.

Le novità principali riguardano due aspetti molto discussi della riforma entrata in vigore ad aprile 2016. Al primo punto c'è la correzione di rotta rispetto al divieto assoluto di affidare ai costruttori anche lo sviluppo finale del progetto (il progetto esecutivo) insieme all'esecuzione delle opere. Il «correttivo» interviene per modificare almeno parzialmente questa impostazione. La prima novità è il mini-condono per le amministrazioni che avevano già un progetto pronto al momento di entrata in vigore della riforma che ha sancito, senza alcuna fase transitoria, il divieto di appalto integrato. L'ultima bozza concede ancora la possibilità di tirare i progetti fuori dai cassetti e andare in appalto. Ma con due nuove limitazioni. La prima è che vengono tagliati fuori i progetti preliminari. Il via libera riguarderà soltanto gli enti che, al 19 aprile 2016, avevano già approvato un progetto definitivo. La seconda novità è che per approfittare di questa possibilità gli enti dovranno essere in grado di bandire le gare entro un anno (presumibilmente a partire dall'entrata in vigore del decreto correttivo, anche se il testo non è del tutto chiaro su questo punto). Confermata la possibilità di bandire le gare su progetto definitivo per le opere di manutenzione, fino all'arrivo di un decreto che definirà nuove forme di progettazione semplificata per questo tipo di interventi. Così come viene confermata anche la possibilità, inserita già nelle prime bozze, di assegnare ai costruttori una quota di progettazione per le opere ad alto tasso di tecnologia o innovazione e nelle eventualità di estrema urgenza. Per questi due casi viene però ora introdotto l'obbligo di motivare la scelta «nella determina a contrarre». Inoltre, vengono escluse dal divieto di appalto integrato anche le opere di urbanizzazione eseguite dalle imprese a scomputo degli oneri di costruzione.

La seconda grande novità del nuovo testo riguarda la disciplina del subappalto. La bozza conferma che il tetto al 30% dovrà essere calcolato sull'importo della categoria prevalente e non più sull'intero ammontare del contratto. L'ultimo testo fa però marcia indietro sulla misura che cancellava l'obbligo di escludere il titolare dell'appalto a causa della carenza di requisiti di un suo subappaltatore. Viene invece introdotta la possibilità di ribaltare in capo al titolare dell'appalto una quota di qualificazione derivante dai lavori eseguiti dai subaffidatari.

Il testo uscito dalla consultazione introduce poi diverse novità a favore delle micro, piccole e medie imprese. Come la riduzione del 50% della garanzie da presentare a corredo delle offerte e la cancellazione dell'obbligo di presentare una fidejussione a garanzia dell'esecuzione in caso di

aggiudicazione. Cresce poi il numero delle imprese da invitare alle procedure negoziate senza bando. Per gli appalti compresi tra 40mila e 150mila euro si passa da un minimo di 5 a un minimo di 15 imprese. Tra 150mila euro e un milione gli inviti dovranno essere almeno 20 invece che 10. Sul fronte della progettazione, resta invece da sottoporre alle ultime valutazioni la richiesta dei professionisti di escludere gli accordi quadro per assegnare i servizi di architettura e ingegneria. Mentre viene confermato l'obbligo di calcolare i compensi di gara attraverso i parametri stabiliti dal ministero della Giustizia.

Prima dell'approvazione finale il testo, ancora evidentemente da limare, dovrà superare l'esame del Consiglio di Stato, della Conferenza Unificata e delle Commissioni parlamentari, dove si annuncia un esame rigoroso del rispetto dei criteri consegnati con la delega.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Gli investimenti

IL TRATTAMENTO

Il superammortamento non «contamina» il bilancio

L'agevolazione prescinde dai criteri civilistici sull'ammortamento dei beni strumentali

PAGINA A CURA DI
Anna Maria Faienza

Le maggiorazioni degli ammortamenti legate alle agevolazioni sugli investimenti che sono state prima previste per il 2016 e poi rilanciate per il 2017 non incidono sulla redazione del bilancio. Di questi sconti, infatti, sarà necessario tener conto nel momento in cui si procede al calcolo dell'imposta dovuta. Nessun onere aggiuntivo, dunque, al momento della redazione del bilancio. Ma mettiamo un punto fermo alla disciplina alla luce di quanto deciso con l'ultima legge di bilancio. La legge contiene, infatti, alcune disposizioni che intervengono sulla disciplina fiscale degli ammortamenti, al fine sia di prorogare l'agevolazione sugli investimenti in beni strumentali nuovi (superammortamento) introdotta nel 2016, che di prevedere una nuova agevolazione per gli investimenti in beni nuovi strumentali ed immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave industria 4.0 (iperammortamenti). Infatti, da un lato viene estesa la possibilità di effettuare la maggiorazione del 40% delle quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi agli investimenti in beni strumentali nuovi, già prevista per l'anno 2015 con la legge di Stabilità per il 2016. Dall'altro viene riconosciuta per la prima volta, una maggiorazione nella misura del 150% del costo di acquisizione, giungendo a una deduzione totale di un importo pari al 250%, delle

quote di ammortamento e dei canoni di leasing relativi a beni strumentali nuovi funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave industria 4.0. Entrambe le misure fiscali hanno natura temporanea, in quanto sono applicabili in relazione agli acquisti fatti entro il 31 dicembre 2017 o fino al 30 giugno 2018; quest'ultimo termine si applica «a condizione che entro la data del 31 dicembre 2017 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione».

Per stabilire la data in cui si considera fiscalmente effettuato l'investimento si applicano le regole generali della competenza fiscale (articolo 109, commi 1 e 2 del Tuir). Pertanto, così come specificato in sede di risposte ai quesiti del Sole 24-Ore - Telefisco, nel caso di un investimento in beni materiali nuovi inclusi nell'allegato A alla legge 232/2016 (quelli che usufruiscono dell'iperammortamento), la cui consegna sia avvenuta nel 2016, lo stesso non può usufruire della maggiorazione del 150% in quanto l'effettuazione dell'investimento avviene, in base alle regole di competenza fiscale, nell'anno precedente e quindi fuori dal periodo agevolato per l'iperammortamento, mentre può usufruire del superammortamento del 40 per cento.

Titolari di reddito d'impresa

I soggetti che possono applicare entrambe le agevolazioni sono i titolari di reddito d'impresa indipendentemente dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal settore economico in cui operano. In questa categoria sono compresi anche i contribuenti "minimi" (articolo 1, comma 96, legge 244/2007) o quelli in regime di vantaggio (articolo 27 D.L. 98/2011), in quanto è stato chiarito dalle entrate che la deduzione del costo che avviene secondo il principio di cassa (in luogo di quello di

Le regole di competenza fiscale

BENI MOBILI

Le spese di acquisizione si considerano sostenute alla data della consegna o spedizione ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale. Non sono rilevanti eventuali patti di riserva della proprietà fino al pagamento dell'ultima rata del prezzo

BENI IN LEASING

Rileva la data di consegna al locatario indicata nel verbale sottoscritto dall'utilizzatore. L'acquisizione del bene in proprietà a seguito del riscatto non realizza un'autonoma ipotesi di investimento agevolabile, e pertanto tale data non ha alcun rilievo. Nel caso in cui il contratto di leasing preveda la clausola di prova a favore del locatario, la data di riferimento ai fini dell'agevolazione è quella contenuta nella dichiarazione di esito positivo del collaudo da parte dello stesso locatario

BENI REALIZZATI IN ECONOMIA

Rilevano i costi sostenuti nel periodo di riferimento dell'agevolazione (si tratta, ad esempio, dei costi per la progettazione dell'investimento, i materiali acquistati o prelevati dal magazzino, quando l'acquisto di tali materiali non sia stato effettuato in modo specifico per la realizzazione del bene; la manodopera diretta, gli ammortamenti dei beni strumentali impiegati nella realizzazione del bene; i costi industriali imputabili all'opera, etc.)

BENI APPALTATI A TERZI

Si fa riferimento alle spese sostenute dal committente alla data di ultimazione della prestazione o in quella in cui avviene il collaudo con esito positivo nel caso sia previsto

competenza) non ostacola la spettanza del beneficio, essendo solo una diversa modalità temporale di deduzione dello stesso costo. Non rientrano, invece, tra gli ammessi all'agevolazione

nei soggetti che si avvalgono del regime forfettario (legge 190/2014) in quanto gli stessi non determinano il reddito d'impresa in modo analitico (e pertanto con deduzione dei costi) ma

applicano forfettariamente dei coefficienti di redditività. Tra le esclusioni vi sono poi le imprese marittime in regime di Tonnage tax gli imprenditori agricoli che svolgono attività di agriturismo che applicano un regime forfettario, gli esercenti attività agricole che determinano il reddito d'impresa con le norme di cui agli articoli 56, comma 5 e 56-bis del Tuir. Agli esercenti arti e professioni si applica solo il superammortamento mentre restano esclusi dall'iperammortamento.

Beni materiali strumentali

Per i beni agevolabili con il superammortamento rimane confermata la li-

mitazione a quelli materiali strumentali (con esclusione dei beni merce). Tuttavia, nella nuova versione al comma 8, è stato espressamente stabilito che la proroga non si estende alle autovetture e agli altri mezzi di trasporto a deducibilità limitata, mentre sono agevolabili tali tipologie di beni qualora siano utilizzati esclusivamente come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa nonché quelli ad uso pubblico, come ad esempio i taxi.

Per usufruire dell'iperammortamento, oltre al requisito della strumentalità, i beni acquistati devono essere funzionali alla trasformazione tecnologica e/o digitale in chiave Industria 4.0;

si tratta dei beni individuati nell'allegato A alla stessa legge di Bilancio 2017. Sotto il profilo formale, la normativa degli iperammortamenti, richiede il rilascio di una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del legale rappresentante o, per i beni con costo superiore a 500 mila euro, una perizia tecnica giurata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o da un ente certificazione accreditato. In sede di Telefisco, è stato detto che nel caso di obbligo di rilascio della perizia giurata, questa debba essere redatta per singolo bene.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Conto Termico, come accedere all'iter veloce per i prodotti del Catalogo GSE

di [Rossella Calabrese](#)

Online le informazioni sul 'Catalogo degli apparecchi domestici' e sull' 'Elenco delle proposte dei Produttori'

01/03/2017



01/03/2017 - È online sul sito del GSE la nuova sezione [Accesso Semplificato](#) che illustra l'iter veloce per il Conto Termico ([DM 16 febbraio 2016](#)) per gli apparecchi domestici di piccola dimensione. Si tratta, ricordiamo, della corsia preferenziale per accedere agli incentivi, riservata a chi utilizza apparecchi, macchine e sistemi finalizzati alla produzione di energia termica e all'incremento dell'efficienza energetica per lo più in ambito domestico, rispondenti ai più recenti standard tecnologici e che il GSE ha deciso di includere nel 'Catalogo degli apparecchi domestici'.

Il Catalogo degli apparecchi domestici

L'elenco dei prodotti contenuto nel [Catalogo degli apparecchi domestici](#) - chiarisce il GSE - ha **valore esemplificativo e non esaustivo**; è possibile, quindi, che anche altri dispositivi di mercato non inseriti nel Catalogo siano rispondenti ai requisiti previsti, e quindi ammissibili al nuovo Conto Termico con la procedura standard. Il Catalogo, a regime, sarà articolato in 6 sezioni, in base alla tipologia di apparecchio:

1. **caldaie a condensazione** (con potenza termica al focolare fino a 35 kWt)

2. **pompe di calore elettriche o a gas** (con potenza termica utile nominale fino a 35 kWt)
3. **caldaie a biomassa** (con potenza termica nominale fino a 35 kWt)
4. **collettori solari termici** (con superficie solare lorda fino a 50 m2)
5. **scaldacqua a pompa di calore**
6. **sistemi ibridi a pompa di calore**

Attualmente è disponibile **una prima versione del Catalogo**, costituita dall'elenco degli apparecchi domestici maggiormente utilizzati, le caldaie a biomassa e i collettori solari termici, già validati dal GSE.

L'Elenco dei dispositivi proposti dai Produttori

Oltre al Catalogo degli apparecchi domestici, è possibile consultare [**L'Elenco dei dispositivi proposti dai Produttori**](#) per l'inserimento nel Catalogo degli apparecchi domestici.

Anche in questo caso, gli apparecchi sono articolati in **6 sezioni, in base alla loro tipologia:**

1. caldaie a condensazione (con potenza termica al focolare fino a 35 kWt)
2. pompe di calore elettriche o a gas (con potenza termica utile nominale fino a 35 kWt)
3. caldaie a biomassa (con potenza termica nominale fino a 35 kWt)
4. collettori solari termici (con superficie solare lorda fino a 50 m2)
5. scaldacqua a pompa di calore
6. sistemi ibridi a pompa di calore

Gli apparecchi contenuti nell'Elenco delle proposte sono definiti dai Produttori in collaborazione con le Associazioni di Categoria, con la supervisione tecnica del Comitato Termotecnico italiano (CTI). Per gli apparecchi presenti nell'Elenco, la richiesta di accesso al Conto Termico dovrà essere effettuata secondo la modalità standard. Gli apparecchi indicati saranno inseriti nel Catalogo definitivo dopo aver ottenuto il **via libera all'idoneità dal GSE**.

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore

Condominio

Stampa

Chiudi

01 Mar 2017

L'installazione sicura degli impianti termici nel condominio

di Giulio Benedetti

La normativa tecnologica relativa all'installazione è resa assai rilevante dalla normativa europea rappresentata dalla direttiva 2012/27/CE (sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE), recepita nel nostro ordinamento dai decreti legislativi 4.7.2012 n. 104 e 18.7.2016 n. 141 che, in sintesi, impongono l'adeguamento degli impianti di riscaldamento degli edifici ai sistemi di termoregolazione e di contabilizzazione del calore. Inoltre nell'ambito della normativa penale di sicurezza sul lavoro la stessa Corte di Cassazione (Sez. Quarta Penale, sent. n. 52511 ud. 13 - 05- 2016, dep. il 12 -12-2016) che l'omessa installazione di un impianto di sicurezza antincendio costituisce uno degli elementi che rappresentano la condotta omissiva tipica del reato di omicidio colposo plurimo contestato al datore di lavoro ed ai dirigenti dell'impresa al cui interno è avvenuto l'infortunio. Per di più la sentenza afferma i seguenti principi:

1 - "L'omissione o la rimozione devono essere tali da determinare pericolo per la pubblica incolumità il quale è presunto dalla legge come conseguenza della mancanza di provvidenze destinate a garantirla , senza che occorra che sia anche specificamente conseguito ."

2 - "mentre in relazione alla contestazione di cui all'art. 437 c.p., risultava isolato uno specifico comportamento quello della omessa realizzazione dell'impianto automatico di rivelazione e di spegnimento , costituente misura di prevenzione secondaria , atta a segnalare e contenere l'incendio una volta verificatosi , i reati di incendio colposo e di omicidio colposo erano invece fondati su una serie imponente di omissioni cautelari di prevenzione primaria , in quanto finalizzate alla realizzazione , in via preventiva, di condizioni di lavoro sicure tali da evitare i verificarsi dello stesso evento , evidenziando pertanto il diverso rilievo causale delle diverse omissioni nell'ambito delle distinte ipotesi di reato ".

Nel caso in cui l'installatore realizzi un apparecchio alimentato a gas per uso domestico o ne compia la manutenzione senza ottemperare alle regole UNI - CIG per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza delle persone e lo metta ugualmente in servizio , incorre nella sanzione prevista dalla legge 6/12/1971 n. 1083 che all'art. 5 punisce con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da euro103 a euro 2065 i trasgressori degli articoli 1 e 3 i quali prevedono che gli apparecchi alimentati a gas devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica e della sicurezza (norme denominate UNI - CIG). L'art. 1 sancisce il principio per cui tutti i materiali , gli apparecchi , le installazioni e gli impianti con gas combustibile ed uso similare devono essere realizzati secondo le regole specifiche della buona tecnica per la salvaguardia della sicurezza. Il combinato disposto degli articoli 2,3,5 puniscono con l'arresto fino a due anni o con l'ammenda da lire 200.000 a quattro milioni :

- i realizzatori, gli installatori , gli utenti di apparecchi o installazioni di impianti a gas combustibile che:

- non siano realizzate attenendosi ai canoni di sicurezza dettati dall'art. 1;

- siano alimentati da gas combustibile per uso domestico e similare che non sia dotato, fin dalla distribuzione in condotte o bombole, di un odore caratteristico e sufficiente a riconoscerne le eventuali perdite prima che si creino condizioni di pericolo;
- non siano realizzati con le regole indicate dall'art. 3 consistenti nelle norme specifiche per la sicurezza pubblicate dall'Ente Nazionale di Unificazione (UNI) in tabelle con la denominazione convenzionale UNI - CIG.

La norma sanzionatrice consiste in una contravvenzione per la cui realizzazione dell'elemento soggettivo del reato è richiesta indifferentemente la condotta colposa o dolosa (art. 42 c.p.) . Tale particolarità risiede nel fatto che la contravvenzione consiste nella difesa avanzata dei beni primari che appaiono più direttamente tutelati dalla categoria del delitto che prevede il dolo quale elemento soggettivo necessario per la sua configurazione. Vale a dire che nelle contravvenzioni l'elemento oggettivo consiste nella realizzazione di condotte non particolarmente gravi le quali , però, appaiono prodromiche di reati ben più gravi. Nel caso di specie è sufficiente rilevare che la mancata osservanza delle norme UNI - CIG nella realizzazione di un impianto di riscaldamento alimentato a gas combustibile , oltre a configurare appunto la fattispecie contravvenzione , assume particolare rilievo anticipatorio e causale del ben più grave evento consistente nella morte dell'utente, elemento oggettivo che realizza l'imputazione di omicidio colposo. Pertanto proprio al fine di allargare lo spettro inibente del reato contravvenzionale , il legislatore per la realizzazione dello stesso, oltre a prevedere ovviamente una condotta tipica , non restringe ad un elemento soggettivo esclusivo e tipico la sfera di azione dell'agente modello.

Il reato non appare rientrare nei reati propri poiché il dettato della legge non riguarda esclusivamente il solo operato dei realizzatori, installatori , manutentori, verificatori degli apparecchi alimentati a gas per uso domestico, ma riguarda anche gli utenti , attesa la riferibilità anche a loro delle norme UNI - CIG in quanto:

- la legge 1083/1971 (che all'art. 5. nei riguardi dei trasgressori usa il termine “chiunque”) e le norme UNI - CIG non escludono la riferibilità agli utenti della trascuratezza delle norme specifiche per la buona tecnica e la salvaguardia della sicurezza;
- gli utenti possono avere realizzato in proprio detti impianti contravvenendo le norme UNI - CIG che , di norma, riservano alle case costruttrici ed a tecnici qualificati una determinata tipologia di interventi operativi , di installazione e di manutenzione;
- il rispetto delle norme UNI - CIG (richiamate dall'art. 3 della legge 1083/1971) relative alla progettazione, installazione, manutenzione degli impianti a gas assumono il carattere di precetto generale, penalmente sanzionato nei confronti di tutti i cittadini che in tale materia debbono attenersi alle norme primarie della buona tecnica per la sicurezza e la salvaguardia della salute umana , bene primario e tutelato dall'art. 32 della Costituzione;
- l'insieme delle norme della legge 6/12/1971 n. 1083 avvera per il cittadino il precetto generale in materia di sicurezza che in caso di violazione pone le basi del suo concorso causale nell'evento dannoso ai sensi dell'art. 40 c.p. per cui: “ non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

Previdenza. Professioni

Cumulo, l'Inps apre alle Casse l'accesso al casellario

■ Il **cumulo gratuito** è stato ieri al centro di un tavolo tecnico tra **ministero del Lavoro**, Inps, Adepp, l'associazione che rappresenta le Casse di previdenza dei **professionisti**, e i tecnici delle Casse. Si è trattato di un incontro interlocutorio chiesto dall'Adepp il 16 febbraio per confrontarsi sull'applicazione del cumulo gratuito, previsto dalla legge di bilancio 2017 anche per i professionisti.

Il ministero ieri ha fatto sapere che la copertura finanziaria prevista per il cumulo contempla anche le Casse di previdenza private. Resta da risolvere il tema della coerenza con il Dlgs 509/1994 che vieta allo Stato di fare trasferimenti agli enti di previdenza privatizzati. È prematuro però parlare degli aspetti economici dell'operazione fino a quando non sarà chiaro quanto sarà ampia la platea interessata, e per poterlo capire è necessario incrociare i dati del casellario Inps con quelli delle Casse. Un'operazione che è stata avviata ieri. Ogni Cassa ha ora una decina di giorni per incrociare i dati Inps con i propri, vedere quanti potrebbero essere i soggetti interessati e valutare l'impatto che una loro uscita avrebbe sull'ente.

Fe. Mi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

